

## Green pass: il datore di lavoro può imporlo o no?

02 Agosto 2021

Roberto Louhichi, Elena Gambino

Il **Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro** è il tema “caldo” delle ultime due settimane. A riguardo, iniziano ad emergere i **primi profili di contrasto tra i provvedimenti del Garante Privacy e le pronunce di alcuni Tribunali nazionali** per quanto riguarda due temi strettamente correlati: **vaccinazione obbligatoria ed esibizione del Green pass**.

Mentre il primo, infatti, ritiene che **l'esibizione obbligatoria del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte del dipendente debba necessariamente essere prevista da una norma di rango primario**, attualmente inesistente, alcuni giudici ritengono che, in realtà, questa **norma già abiti nel nostro ordinamento giuridico** e, oltre all'esibizione del Green pass, sia sufficiente a fondare l'imposizione dell'obbligo di vaccinazione al dipendente.

Facciamo chiarezza.

### Green pass per i dipendenti sanitari

**L'esibizione del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti sanitari è legge**, in quanto imposto dall'articolo 4 del Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 che prevede la vaccinazione quale *“requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”*

Questa categoria di lavoratori non ha quindi “scampo”. Deve vaccinarsi e provare di averlo fatto con l'esibizione del Green pass.

A chi va esibito però il Green pass? Al datore di lavoro?

La **risposta non può che essere negativa**. Solo il medico competente, quale autonomo titolare del trattamento, può trattare i dati sanitari dei dipendenti! Il **datore di lavoro**, come è stato più volte ribadito dal Garante, **può conoscere solo l'idoneità del dipendente allo svolgimento della mansione**.

### Green pass e dipendenti di altre categorie: il Garante

Tolta dal problema l'unica categoria per la quale le cose sono chiare, resta il **problema dell'esibizione del Green pass come misura prevista in relazione all'attività di dipendenti appartenenti a categorie diverse** da quella dei sanitari.

Partiamo da quello che dice il Garante.

Circa l'esibizione del Green pass come misura obbligatoria introdotta dal datore di lavoro per l'accesso ai luoghi di lavoro, può essere utile fare riferimento al recente [provvedimento del 22 luglio 2021](#), con il quale **l'Autorità ha avvertito la Regione Sicilia circa le criticità privacy dell'ordinanza regionale con la quale veniva previsto l'invito formale a vaccinarsi** da parte della Regione a tutti i dipendenti a contatto col pubblico, a seguito di ricognizione circa l'avvenuta vaccinazione o meno.

Nel provvedimento, il Garante sottolinea che **l'unica base giuridica che può introdurre un obbligo vaccinale generalizzato è una norma di legge che rispetti i principi del GDPR**, nonché conforme alla **ripartizione dei ruoli privacy come disciplinati dal Testo Unico sulla Sicurezza** nei luoghi di lavoro.

Quindi, allargando lo spettro del ragionamento all'esibizione del Green pass, l'Autorità è chiara nell'affermare che *“certificazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o l'esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire l'accesso a luoghi o servizi o per l'instaurazione o l'individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario.”*

Per farla breve: l'esibizione del Green pass come condizione per accedere ai luoghi di lavoro sarà possibile solo quando una legge lo prevederà.

## **La diversa opinione dei Tribunali e l'incidenza sull'esibizione del Green pass**

Ciò che afferma il Garante sembra però contrastare con le prime pronunce di alcuni Tribunali sul tema.

Sebbene non riguardino specificamente l'esibizione del Green pass, le pronunce in questione trattano il tema correlato della **vaccinazione obbligatoria imposta dal datore di lavoro come condizione per esercitare la prestazione lavorativa**.

In materia, i **Tribunali di Modena, Belluno e Verona** hanno tutti recentemente **bocciato i ricorsi di lavoratori no-vax**. Vero è che quest'ultimi erano lavoratori di RSA, dunque sanitari, però alcune delle pronunce facevano riferimento a fatti occorsi prima dell'entrata in vigore del decreto legge che imponeva ad essi la vaccinazione.

Tra le tre, la più significativa è sicuramente quella del Tribunale di Modena, in cui si legge che *“Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.”*

**Il contrasto con le parole del Garante in materia di Green pass è evidente.**

Per il Tribunale, **l'articolo 2087 del codice civile è più che sufficiente a fondare la possibilità del datore di prevedere l'obbligo di vaccinazione** (e quindi i correlati trattamenti di dati sanitari, per quanto da parte del medico competente) **mentre per l'Autorità, ovviamente, così non è.**

Come si risolverà il tutto? Bhe, presumibilmente, con l'entrata in vigore di una disposizione *ad hoc* in autunno che preveda l'esibizione del Green pass come requisito fondamentale per l'esercizio della prestazione di lavoro.

### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

---